

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI AREZZO**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLA
SALA CONVEGNI DELLA SEDE DELL'ORDINE DEI MEDICI DI AREZZO**

(Deliberazione Consiliare n. 142 del 27/10/2025)

Art. 1 - Finalità della concessione d'uso temporaneo della Sala Convegni

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Arezzo favorisce ogni iniziativa utile al progresso sociale e culturale della categoria e, a tale scopo, può concedere a soggetti pubblici o privati e ai propri iscritti l'uso temporaneo della sala convegni dell'Ordine per le seguenti finalità:

- Conferenze e/o convegni in campo medico e/o odontoiatrico;
- Riunioni associative o sindacali in campo medico e/o odontoiatrico;
- Manifestazioni educative, culturali, scientifiche o artistiche d'interesse per la categoria medica e/o odontoiatrica.

L'utilizzo della sala convegni della sede dell'Ordine è subordinato alla compatibilità dell'evento con le finalità istituzionali dell'Ordine. Non sono ammesse iniziative aventi finalità non riconducibili al progresso culturale della categoria medica e odontoiatrica e, in particolare, quelle aventi finalità di propaganda politica, di proselitismo religioso o di appartenenza ideologica.

Art. 2 – Uso della sala, degli arredi e delle attrezzature.

La sala convegni e gli spazi concessi in uso devono essere utilizzati nel massimo rispetto dei beni mobili ed immobili presenti, in modo da evitare ogni e qualsiasi danno a strutture, impianti o attrezzature fisse o mobili. È vietato appendere quadri o pannelli alle pareti e ogni altro manufatto che possa arrecare danni alla struttura.

Le sale e gli spazi devono essere riconsegnati, a fine uso, nelle medesime condizioni di pulizia, ordine e funzionalità in cui si trovavano al momento della consegna.

Gli impianti audio-video ed informatici presenti nella Sala possono essere utilizzati a cura e sotto la responsabilità dell'organizzatore dell'evento, previo sopralluogo per riscontrarne l'aderenza e la funzionalità rispetto allo scopo. L'Ordine infatti non garantisce servizio di assistenza tecnica durante lo svolgimento dell'evento.

L'organizzatore potrà utilizzare propri computer portatili da collegare al videoproiettore di sala esclusivamente tramite le apposite porte di connessione e ulteriori proprie attrezzature, ma senza compromettere o modificare in alcun modo l'impianto audio-video ed informatico esistente in sala. L'Ordine non mette a disposizione impianti o attrezzature diversi e ulteriori rispetto a quelli già presenti in sala.

La Sala del Consiglio può essere utilizzata per l'allestimento di cocktail di benvenuto o coffee break, con divieto di utilizzo di fornelli o forni comunque alimentati o attrezzature per la cottura dei cibi. I cibi dovranno essere preparati ed erogati da aziende abilitate per legge alla somministrazione al pubblico di cibi e bevande.

Al termine del servizio di catering, la Sala del Consiglio dovrà essere sgombrata da ogni apparecchiatura e lasciata pulita e in ordine e i rifiuti dovranno essere immediatamente rimossi a cura della società di catering e/o dall'organizzatore dell'evento.

Per motivi di sicurezza, deve essere rispettata la capienza massima delle sale (80 persone per la sala convegni e 25 persone per la sala del consiglio, salvo disposizioni diverse conseguenti a situazioni contingenti) e non è consentito allestire apparecchiature o tavoli o altro materiale ingombrante all'ingresso della sede, nei corridoi o comunque lungo le vie di fuga. In particolare, i finestroni della sala convegni e le altre uscite di sicurezza devono sempre rimanere libera ed accessibili senza il minimo ostacolo. Analogamente deve essere garantito l'immediato accesso alle attrezzature antincendio, ai dispositivi di sicurezza e ai quadri elettrici.

Durante lo svolgimento dell'evento, non è consentito l'accesso ad altri locali o uffici dell'Ordine diversi da quelli autorizzati.

Non è consentito depositare presso la sede dell'Ordine eventuale materiale inerente l'evento prima di 24 ore dall'inizio dello stesso.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda.

La domanda di concessione in uso temporaneo delle sale dell'Ordine deve pervenire all'Ordine non prima di 90 giorni dalla data dell'evento e non dopo i 15 giorni precedenti l'evento.

Eventuali domande presentate con un preavviso inferiore ai 15 giorni potranno essere dichiarate inammissibili.

La domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dal soggetto organizzatore dell'evento, secondo il fac-simile allegato. Ad essa dovrà essere accluso il programma di massima dell'evento, dal quale risulti chiaramente il tema dell'iniziativa, l'elenco dei relatori e le categorie di soggetti invitati.

La richiesta, corredata degli allegati richiesti, viene sottoposta alla valutazione del Presidente che a discrezione potrà richiedere il parere del Consiglio Direttivo dell'Ordine.

Art. 4 – Divieto di attività economiche.

Durante lo svolgimento di eventi presso la sede dell'Ordine è vietata qualunque attività commerciale, promozionale, pubblicitaria, reclamistica o di compravendita in quanto incompatibile con le finalità istituzionali dell'Ordine.

Per lo stesso motivo, l'Ordine non può ospitare eventi che prevedano il pagamento di una quota di partecipazione a carico dei partecipanti, fatto salvo il mero rimborso delle spese per eventuale materiale didattico e/o accreditamento ECM.

Fanno eccezione le iniziative di raccolta fondi per finalità benefiche o sociali preventivamente comunicate ed approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Rinuncia e revoca.

L'organizzatore dell'evento può rinunciare all'uso temporaneo delle sale dell'Ordine dando un preavviso di almeno 3 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Ordine si riserva il diritto di non concedere la propria sede per successivi eventi promossi dal medesimo organizzatore.

L'Ordine ha facoltà di revocare l'autorizzazione all'uso temporaneo precedentemente concessa con provvedimento motivato e dando un preavviso di almeno 3 giorni.

Il rispetto di tali termini di preavviso esclude ogni eventuale pretesa risarcitoria.

Fanno eccezione i casi di forza maggiore, per i quali si prescinde dai termini di preavviso, sia per il caso di rinuncia che per il caso di revoca.

Art. 6 – Risarcimento danni.

L'organizzatore dell'evento è tenuto al risarcimento degli eventuali danni cagionati dallo scorretto o improprio utilizzo delle sale o degli spazi o delle attrezzature o per il mancato rispetto delle condizioni d'uso previste dal presente Regolamento.

L'Ordine declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose occorsi durante lo svolgimento dell'evento.

Art. 7 – Esclusioni.

Gli artt. 4, 6 e 7 del presente Regolamento non si applicano agli eventi istituzionali organizzati e promossi dal Consiglio Direttivo dell'Ordine, dalla Commissione Odontoiatri e dalle altre Commissioni o Gruppi di Lavoro nominate/i dal Consiglio Direttivo.